

**“AVVISO DI ACCERTAMENTO
TITOLO ESECUTIVO:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE”**

**QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO**

NORMATIVA E PRASSI

- **Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010;**
- **Art. 7, co. 1, lett. m), co. 2, lett. n) - D. L. 13 maggio 2011, n. 70 (DECRETO DELLO SVILUPPO) conv. Lg. n. 106/2011**
- **Art. 23, co. 30 - D.L. n. 98/2011 CONV. Lg. n. 111/2011**
- **Art. 8, co. 12 - D.L. n. 16/2012 (decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n. 52/2012**
- **C. M. 7 febbraio 2011, n. 4/E;**
- **CNDCEC - 7 marzo 2011, n. 22/IR;**

REGOLE IN VIGORE ANTE RIFORMA Fino al 30 settembre 2011

NOTIFICA A.A. - ricorso presso la CTP entro 60 giorni

ISCRIZIONE A RUOLO PROVVISORIA - art. 15 - Dpr. n. 602/73 pari a un terzo degli imponibili accertati (come modificato dall'art. 7, co. 2/quinquies - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011)

PAGARE LA CARTELLA

- ATTENZIONE -
articolo modificato dall'art. 7, co. 2, lett. gg/nonies) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011

SOSPENSIONE CAUTELARE
dell'avviso di accertamento unitamente alla cartella - ex art. 47 - Dpr. n. 546/92

ACCOLTA - ha effetto sino al deposito della sentenza

RESPINTA - richiesta fissazione udienza di trattazione del merito

**REGOLE IN VIGORE POST RIFORMA
1 ottobre 2011**

OBIETTIVO

**Razionalizzare e velocizzare le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di
accertamento**

ACCERTAMENTO



RISCOSSIONE

**Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
NOVITA'**

NO
ISCRIZIONE A RUOLO
EMISSIONE CARTELLA
DI PAGAMENTO

DECORSI 60 GIORNI
DALLA NOTIFICA

TITOLO
ESECUTIVO

CARATTERISTICA

AVVISO DI ACCERTAMENTO
IMPO-ESATTIVO

CONTENUTO

CONDIZIONE

"ATTO UNITARIO"

- **ACCERTAMENTO**
- **TITOLO ESECUTIVO**
- **ATTO DI PRECETTO**

"NOTIFICA"

ELEMENTO COSTITUTIVO

**Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
NOVITA'**

AMBITO DI
APPLICAZIONE

IMPOSTE DIRETTE
IVA - IRAP

PROVEDIMENTI DI IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI
Ex art. 17 - D.Lgs. n. 472/97

Riscossione in base
al ruolo

Imposta di registro - successioni e donazioni -
tributi locali - artt. 36/bis e 36/ter - Dpr. n. 602/73 -
art. 54/bis - Dpr. n. 633/72 - Sanzioni irrogate ex
art. 16 - Dpr. n. 472/97 (non connesse al tributo)

PERIODO DI
APPLICAZIONE

A.A. EMESSI a partire dal 1°
ottobre 2011 (art. 23, co. 30 - DL n.
98/2011) relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007 e successivi

NORMATIVA

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) EMESSI a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

SEGUE -

NORMATIVA

SEGUE -

L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

**REQUISITI
dell'AVVISO DI
ACCERTAMENTO**

**PRESUPPOSTO
FORMALE**

**INTIMAZIONE AD
ADEMPIERE**

DEVE CONTENERE:

- L'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso;
- In caso di presentazione del ricorso, l'intimazione al versamento a titolo provvisorio di "un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati" (art. 15 - Dpr. n. 602/73 come mod. art. 7, co. 2/quinquies - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011)

**PRESUPPOSTO
SOSTANZIALE**

Atti impositivi suscettibili di produrre effetti nella sfera patrimoniale del contribuente indipendentemente dal *nomen iuris*

**NON TROVA APPLICAZIONE:
36/bis e 36/ter - Dpr. n. 600/73; 54/bis - Dpr. 633/72;
recupero di somme erroneamente rimborsate;**

In mancanza l'atto non costituisce titolo esecutivo

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

**ATTI SUCCESSIVI DA
NOTIFICARE**

**REQUISITI:
PRESUPPOSTO
SOSTANZIALE e FORMALE**

★ La norma prevede che laddove il giudice abbia ridotto la pretesa tributaria l'A.F. deve emettere un nuovo atto di liquidazione dei tributi e sanzioni prima di procedere alla riscossione graduale

CASI: siano rideterminati gli importi dovuti in base agli A.A.

CASI*:

- art. 8, comma 3/bis - D.L. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione responsabilità patrimoniale del garante);
- art. 68 - D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 (pagamento del tributo in pendenza del processo);
- art. 19 - D.L. 18 dicembre 1997, n. 472 (esecuzione delle sanzioni)

* Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata

SINTESI

"ATTO IMPO-ESATTIVO"

PRIMARIO

ATTO DI ACCERTAMENTO

La **NOTIFICA** costituisce elemento **COSTITUTIVO** dell'atto

SECONDARIO

ATTI EX ART. 68 - D. LGS. N. 546/92

La **NOTIFICA** costituisce elemento **CONOSCITIVO** dell'atto


NORMATIVA

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi *decorsi sessanta giorni dalla notifica* e devono espressamente recare l'avvertimento che, *decorsi trenta giorni* dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

**Art. 29 - D. L. n. 78/2010
conv. Lg. n. 122/2010**



ATTENZIONE

★ **ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE** - sospensione dei termini per 90 giorni - **INFLUENZA IL MOMENTO IN CUI L'A.A. VIENE AFFIDATO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

★ La sanzione amministrativa ex art. 13 - D.Lgs. n. 471/97 (omesso o carente versamento) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento

★ **SOSPENSIONE FERIALE** - sospensione dei termini per 46 giorni

ATTENZIONE

A partire dal 61° giorno le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora e all'Agente della riscossione spettano l'aggio e le spese delle procedure esecutive (ex art. 17 - D.Lgs. n. 112/99) interamente a carico del debitore - (LETT. F)

L'eventuale domanda di rateazione può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'Agente della riscossione - (lett. g)

AFFIDAMENTO IN CARICO - ORDINARIO

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

b) ... L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

"RACCOMANDATA SEMPLICE"

-conferma la valenza meramente informativa della comunicazione, escludendone la natura provvedimento e l'autonoma impugnabilità davanti al giudice tributario;

-Riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto;

AFFIDAMENTO IN CARICO

-Prelude all'inizio dell'esecuzione forzata, individuando il *dies a quo* per la decorrenza del termine di 180 giorni di sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo;

-Solo dall'affidamento in carico può essere concessa la dilazione di pagamento ex art. 19 - Dpr. n. 602/73

AFFIDAMENTO IN CARICO - ORDINARIO

ATTENZIONE

NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE RICEVA SOLAMENTE LA COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CARICO NON PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPOESATIVO (avviso di accertamento) EGLI PUO' IMPUGNARE AL "BUIO" L'ATTO IMPOESATIVO STESSO DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO CONTESTANDONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, L'INVALIDITA' DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA MATERIALE - AL PARI DELLA GIURIDICA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA IMPLICA L'ILLEGITTIMITA' DELLO STESSO ATTO IMPOESATIVO, UNITARIAMENTE INTESO QUALE PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO RECETTIZIO, TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO, CHE NON SI PERFEZIONA SE NON E' VALIDAMENTE NOTIFICATO. (Ai fini dell'ammissibilita' del ricorso non e' necessario allegare l'atto impugnato, art. 22 - D.Lgs. N. 546/92)

SUCCESSIVAMENTE, NEL CASO IN CUI L'UFFICIO DOVESSE IN SEDE CONTENZIOSA PRODURRE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SI PUO' RICORRERE ALL'INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO EX ART. 24, CO. 2 - D.LGS. N. 546/92

AFFIDAMENTO IN CARICO - STRAORDINARIO

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

C) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);

AFFIDAMENTO IN CARICO - STRAORDINARIO

FONDATA PERICOLO

RISCOSSIONE INTEGRALE

PRIMA della NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

MOTIVAZIONE "RINFORZATA"

INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

DOPO la NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

NON E' PREVISTA ALCUNA COMUNICAZIONE AL CLIENTE

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA POTREBBE PROCEDERE ALLA NOTIFICA DI UN NUOVO AVVISO DI ACCERTAMENTO CON UNA MOTIVAZIONE SPECIFICA SUL FONDATA PERICOLO

SORGE L'OBLIGO IN CAPO ALL'AMM. FIN. DI ARGOMENTARE E PROVARE (MOTIVARE) LA SUSSISTENZA DEL GRAVE PERICOLO CHE NE LEGITTIMA L'APPLICAZIONE

SOSPENSIONE AUTOMATICA

SOSPENSIONE AUTOMATICA

L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall'affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione

CRITICITA'

ACCERTAMENTI IMPUGNATI O PARZIALMENTE IMPUGNATI

ACCERTAMENTI DEFINITIVI (NON IMPUGNATI)

LA SOSPENSIONE AUTOMATICA OPERA COMUNQUE OPE LEGIS

**Art. 29 - D. L. n. 78/2010
conv. Lg. n. 122/2010**

**IL LEGISLATORE, A PRIORI, HA COMPIUTO LA VALUTAZIONE
DEL *fumus* E DEL *periculum***

**IN CASO DI FONDATA PERICOLO PER LA RISCOSSIONE -
*periculum in mora***

AFFIDAMENTO IN CARICO ACCELERATO

SOSPENSIONE AUTOMATICA NON OPERA

**ATTENZIONE: L'OMESSA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DA
PARTE DEL CONTRIBUENTE NON RAPPRESENTA "*periculum*"
PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO**

IMPROCEDIBILITA'

**ASSOLUTA
all'azione
esecutiva**

L'affidamento in carico
all'Agente della Riscossione
NON può avvenire prima del
decorso di trenta giorni dal
termine ultimo per il
pagamento

**RELATIVA
all'azione esecutiva**

Dall'affidamento in carico
all'Agente della Riscossione
NON può procedere
all'esecuzione forzata prima
del decorso di 180 giorni, può
comunque procedere con
misure cautelari e
conservative (es. fermo o
ipoteca)

NORMATIVA

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTO

SOSPENSIONE ex art. 47
- D.Lgs. n. 546/92

RICHIESTA UNITAMENTE
ALL'ATTO IMPUGNATO
in quanto il pregiudizio è in re ipsa

RICHIESTA CON ISTANZA
SEPARATA

L'istanza di sospensione è decisa
entro **180 GIORNI** dalla data di
presentazione della stessa

ESECUZIONE SOSPESA, SE CONCESSA, FINO AL
DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTO

SOSPENSIONE ex art. 47
- D.Lgs. n. 546/92



VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA'
SE



RICHIEDERLA UNITAMENTE
ALL'ATTO IMPUGNATO



RICHIEDERLA CON
ISTANZA SEPARATA

OSSERVAZIONI:

- Valutazione del caso concreto;
- Valutazione della strategia difensiva;
- La "sospensione automatica" **NON** opera per le misure cautelari e conservative;

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

SOSPENSIONE
AMMINISTRATIVA ex
art. 39 - Dpr. n. 602/73



CO. 1 - Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.



- Presuppone la presentazione del ricorso;
- Non richiede la dimostrazione del danno grave e irreparabile;
- Richiede l'assenza del fondato pericolo per la riscossione;
- Se accolta comporta la corresponsione degli interessi

NORMATIVA

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo:

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

SENZA PREVENTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

ESPROPRIAZIONE FORZATA

**DECORSI 180 gg.
sospensione automatica**

**DECORSO UN ANNO DALLA NOTIFICA DELL'A.A.
NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
Ex art. 50 - Dpr. n. 602/73**

**DECADENZA
ENTRO 31 dicembre DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO E' DIVENUTO
DEFINITIVO**

NORMATIVA



Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010



h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.



**DELEGA AI DECRETI
MINISTERIALI**

SINTESI





ASPETTI PECULIARI

ASPETTI PECULIARI

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi *decorsi sessanta giorni dalla NOTIFICA* e devono espressamente recare l'avvertimento che, *decorsi trenta giorni* dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, ...

1
ATTO NOTIFICATO = ATTO RECETTIZIO

2
NOTIFICA ATTI SUCCESSIVI (EX ART. 63 - D.Lgs. n. 546/92)
TITOLO ESATTIVO

EFFICACIA "CONSTITUTIVA"
DELL'ATTO IMPOSATTIVO

PERFEZIONAMENTO
DELL'ATTO IMPOSATTIVO

ASPETTI PECULIARI: segue

NOTIFICA ≠ COMUNICAZIONE

VIZIO DI NOTIFICA: - intermediazione dell'agente della notificazione (soggetto abilitato);
- essenzialità della "relata" di notifica;

VIZIO DI NOTIFICA = VIZIO DELL'ATTO STESSO

INAPPLICABILITÀ DELLA SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ex art. 156 C.p.c. (pluridirezionalità effettuale e diversità di funzioni dell'atto "impo-esattivo")

ASPETTI PECULIARI: segue

NOTIFICA

- 1. Termini per l'impugnazione;**
- 2. Termine per la trasformazione in titolo esecutivo;**
- 3. Termine per il pagamento complessivo o in caso di presentazione del ricorso di 1/3 delle somme dovute;**
- 4. Termine per la maggiorazione degli interessi di mora;**
- 5. Termine per la riscossione straordinaria in caso di fondato pericolo;**
- 6. Termine per l'affidamento in carico agli Agenti della riscossione;**
- 7. Termine di un anno successivamente al quale l'espropriazione forzata non può essere iniziata senza essere preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 - Dpr. n. 602/73**

ASPETTI PECULIARI

**OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO IMPO-ESATTIVO
(atto presupposto)**

**NOTIFICA DELL'ATTO SUCCESSIVO
(atto derivato)**

POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE

ES.: FERMO ED IPOTECA

1. Omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (atto presupposto);
2. Vizi propri dell'atto.

ASPETTI PECULIARI: segue

ES.: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

1. Impugnare il pignoramento presso terzi (VEICOLO) davanti al giudice tributario per omessa rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (ATTO PRESUPPOSTO) chiedendone l'annullamento di quest'ultimo.
2. Conviene impugnare il pignoramento presso terzi entro 20 giorni per eventualmente riassumere davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui il giudice tributario pronunci il proprio difetto di giurisdizione. In taluni casi, può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 4636/2007.
3. Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 C.p.c.; art. 57 - Dpr. n. 602/73; C.T.P. Reggio Emilia, sent. 17.04.2013, n. 98
4. Azione di risarcimento danni contro l'Ente impositore per la lesione patrimoniale subita

"AUTOTUTELA" sugli avvisi esecutivi

L'obbligo di sospensione automatica, ex art. 1, co. 537 - 544 - Lg. n. 228/2012 (Legge di stabilità), RIGUARDA ANCHE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI. Il contribuente può richiedere la sospensione solo dopo l'affidamento in carico all'Agente della Riscossione. (INTERVENTO A.E. TELEFISCO 2013)

**TECNICHE DI REDAZIONE
DEGLI ATTI DIFENSIVI:
strategie di difesa e
motivi di impugnazione**

I VIZI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

I. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - EMESSO AI SENSI DELL'ART. 29 - D.L. N. 78/2010 - PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 148 E 149 C.P.C., DEGLI ARTT. 3, CO. 1 E 14 - LEGGE N. 890/1982, NONCHÉ DEGLI ARTT. 42 E 60 - DPR. N. 600/1973.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di CACTARONE

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 4633030224-3

Cass., sent. n. 24442/2008, Cass., sent.: n. 22849/2005 e n. 3739/2005; CTP Catania, sez. 6, sent. 4/06/12, n. 759; CTP Catania, sez. 3, sent. 21/03/11, n. 292; CTP Catania, sent. 10.05.2012, n. 473; CTP Catania, sez. 4, sent. 2/03/11, n. 129; CTP Catania, sez. 8, sent. 14/02/11, n. 121; CTP Catania, Sez. 1, sent. 26/04/10, n. 270; CTP Catania, Sez. 6, sent. 31/05/10, n. 456; CTP Catania, sent. 15/12/2009, n. 949; CTP Palermo, sent. 9/01/12; CTP Ragusa, sez. 4, sent. 21/02/12, n. 168; CTP Agrigento, sez. 1, sent. 7/09/2009, n. 501; CTP Enna, sez. 2, sent. 9/02/12, n. 97; CTR Lombardia, sent. 141/2009; CTP Caserta, sent. n. 940/12, n. 270/12; CTP Bari, sent. n. 51/12; CTP Vicenza, sent. n. 33/12.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

II. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO POICHE' PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 29 - D.L. N. 78/2010.

I PROFILO

Funzione di intimazione ad adempiere
Illegittimità del precetto per incerta determinazione degli interessi

II PROFILO

Funzione di titolo esecutivo per l'attività di riscossione coattiva del credito:
Omessa indicazione del responsabile del procedimento

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

III. NULLITÀ DELL'ATTO OPPOSTO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA, QUALE CONSEGUENZA DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 - DPR. N. 600/73, NONCHE' DEGLI ARTT. 480 E 125 CO. 4 - C.P.C.-.

Si contesta l'illegittimità dell'atto impugnato, quale conseguenza dell'avvenuta sottoscrizione a cura di un funzionario non legittimato.

Il presente atto si compone di 14 Pagine

e di n.1 allegato composti da n.1 pagina

Data

02/04/2012



Il Direttore Provinciale

Il Capo Ufficio Controlli
Dott. Marco Salvatore La Penna
in nome e per delega del Direttore Provinciale
Dott. Giuseppe Marino

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

CASS., sent. 15 gennaio 2014, n. 654

"Secondo l'orientamento di questa corte che ancora oggi appare prevalente, l'atto tributario è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 14626/00 n. 14195/00, soprattutto Cass. n. 14942/13 e n. 17400/12)".

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

IN TERMINI

Cass. ord. 14.06.2013, n. 14942; ord. 11.10.2012, n. 17400; ord. 13.11.2012 n. 19739; sent. 23.04.2008, n. 10513; sent. 10.11.2000, n. 14626; sent. 27.10. 2000, n. 14195; C.T.R. Catania, sent. 28.02.2014, n. 1683; sent. 31.01.2014, n. 1709; C.T.P. Catania, sent. 1.03.2013, n. 17; CTR Palermo, sent. n. 315/11; C.T.R. Palermo, n. 69/11; n. 59/2009; n. 1/2010; CTP Catania, sent. n. 635/14; sent. 9.06.2014, n. 5643; sent. 24.04.2014, n. 3389; sent. 10.01.2014, n. 38; n. 171/2013; n. 398/2009; n. 30/2007; n. 475/2006; CTR Catania, sent. n. 33/14, n. 260 - 262/2012; n. 315/2011; CTR Caltanissetta, sent. 169-170-171/2012; CTP Agrigento, sent. 11.02.2014, n. 561; sent. 206/14; n. 239/14; n. 265/14; n. 491/14; sent. 27.03.2014, nn. 1086/1087; sent. 12.12.2013, n. 955; sent.21.10.2013, n. 764; n. 828/2012; n. 33/08; n. 373/07; n. 282/07; n. 8/08; CTP Enna, sent. n. 389/2013; n. 40/06; CTP Siracusa n. 242/2007; CTP Salerno, sent. n. 76/2002; CTP Lecce, sent. n. 332/2002; n. 229/2002; CTR Bari, sent. n. 109/10; CTR Campobasso, sent. n. 12/2009; CTR Roma, sent. n. 43/2009; CTP Em. Rom. Sent. n. 7/2011; CTP Terni, sent. n. 195/2010; CTP Rimini, sent. n. 184/13; CTP Bari, n. 67/14

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

CASS., ord. 14 giugno 2013, n. 14942:

"... Solo in diversi contesti fiscali - quali ad esempio la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora - opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass. 11458/12, diniego di condono; 4283/10, avviso di mora; 8248/06, attribuzione di rendita; 13461/12, cartella. Cfr., in materia di lavoro e previdenza, Cass. 13375/09, ordinanza ingiunzione, e 4310/01, atto amministrativo).".

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

... ulteriori vizi ad esempio:

IV. NULLITÀ DELL'IMPUGNATO AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 - DPR. N. 600/1973, DELL'ART. 3 - LEGGE N. 241/1990, DELL'ART. 7 - LEGGE N. 212/2000, DEGLI ARTT. 3 E 21 SEPTIES - LEGGE N. 241/1990, NONCHÉ DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.

V. NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER L'INESISTENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA.

IMPUGNAZIONE "al buio" DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

IN FATTO

Caso a) - richiesta copia estratti di ruolo dal quale si rinviene che questi derivino da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 29 - D.L. n. 78/2010;

Caso b) - "Comunicazione di affidamento in carico all'Agente della Riscossione" per l'avvio dell'attività di riscossione, degli importi accertati mediante l'avviso di accertamento esecutivo.

I. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO - EMESSO AI SENSI DELL'ART. 29 - D.L. N. 78/2010 - PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 60 - DPR. N. 600/1973.